



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 5466 -

Castellalto, li 04 maggio 2020

ORDINANZA N. 72

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) - Limitazioni transito al pubblico nei parchi, giardini comunali, aree attrezzate per il gioco, campi di calcio e di calcetto nell'intero territorio Comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *25 febbraio 2020*, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *4 marzo 2020*, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,



- applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio **8 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **dell'11 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
 - la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - il D.P.C.M. 22.03.2020 recante *“Ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
 - l'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data **20 marzo 2020** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;*
 - il D.P.C.M. del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni “zona rossa”;*

RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”* con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;



RICHIAMATO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)" con efficacia dal 04 al 17 maggio 2020;

DATO ATTO che nel predetto dpcm del 26 aprile 2020, all'art. 1 comma 1 lett. e) si dispone la seguente misura di prevenzione di carattere generale: *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"*;

CONSIDERATO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Dal 04 al 17 maggio 2020:

1. Il divieto di accesso del pubblico ai campi da calcio e calcetto presenti su tutto il territorio del Comune di Castellalto;
2. Il divieto di sostare il più del necessario all'interno dei parchi e giardini comunali, evitando ogni forma di assembramento anche in piccoli gruppi;
3. La chiusura immediata delle aree attrezzate per il gioco dei bambini presenti su tutto il territorio Comunale.

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00).

INFORMA CHE



avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellalto;

La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Provincia di Teramo;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
- Polizia Locale di Castellalto.



IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO